

Sicurezza: è legge lo “sfolla carceri”

Il provvedimento contenente misure deflattive per il sovraffollamento delle carceri, terzo pilastro del piano straordinario varato dal governo alcuni mesi fa, è diventato legge. Il Parlamento, infatti, ha dato il via libero definitivo alle norme che consentono ai detenuti di scontare ai domiciliari l'ultimo anno di pena. Spetta al magistrato il controllo dei presupposti per la concessione della misura alternativa al carcere. La norma non si applica ai delinquenti socialmente pericolosi, abituali, o sottoposti a regime di sorveglianza particolare. Quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso il proprio domicilio.

Ad esclusione di alcuni casi: se esiste la possibilità che il condannato possa fuggire o commettere altri reati o quando il domicilio non risulti idoneo e effettivo anche rispetto alla tutela delle persone offese dal reato. Rimangono inoltre esclusi i delinquenti socialmente pericolosi, abituali, professionali e quelli sottoposti a regime di sorveglianza particolare. Spetta al magistrato di sorveglianza il controllo dei presupposti per la concessione della misura alternativa.

- Nel caso di condannato tossicodipendente o alcol dipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata.

[Dossier “Piano carceri: quattro pilastri per affrontare l'emergenza”](#)